

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 1694

DEL 05/04/2012

Oggetto: **Reg. CE n. 1257/99 Misura H. Imboschimento dei terreni agricoli. Rigetto ricorso gerarchico della ditta Cuccu Nicola (CUAA: CCCNCL78C14B745M).**

Il Direttore Generale

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13, recante "Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS, Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna";

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, titolata "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";

VISTO lo Statuto dell'Agenzia, approvato in via definitiva con Delibera della Giunta Regionale n. 45/31 del 21/12/2010;

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14, riguardante "Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali";

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 86 del 29/07/2010 di nomina del Direttore Generale dell'Agenzia ARGEA Sardegna;

VISTO il Reg. Ce n. 1257/99 Misura H, concernente "Imboschimento dei terreni agricoli";

PREMESSO che il 09/09/2002 la ditta Cuccu Nicola ha presentato domanda per l'imboschimento dei terreni agricoli. Il 01/12/2003, con il n. 28, è stato rilasciato il Nulla Osta di approvazione del progetto di cui alla suddetta domanda;

PREMESSO che il 03/05/2005 è stato eseguito il collaudo delle opere con rilascio del relativo certificato di regolare esecuzione. Il 30/08/2005 veniva quindi

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 1694

DEL 05/04/2012

comunicato l'inserimento della Ditta nell'elenco di liquidazione del saldo del contributo, nonché la liquidazione della 1° annualità per la "Perdita di Reddito";

PREMESSO che il 04/09/2006 il beneficiario veniva inserito nell'elenco di liquidazione per la 2° annualità della "Perdita di Reddito" e della prima annualità per la manutenzione degli interventi realizzati;

PREMESSO che successivamente Agea (Agenzia per le erogazioni in agricoltura), avendo estratto a campione la domanda di pagamento per l'annualità 2007, ha sottoposto a controllo la ditta Cuccu Nicola per verificare il mantenimento degli impegni e/o degli obblighi di cui al Reg. CE 796/04. Dal verbale relativo a tale controllo si evince la mancata esecuzione dei lavori di manutenzione del 2° anno di impegno, con uno scostamento del 100% rispetto alla superficie dichiarata richiesta a premio;

PREMESSO che in data 18/12/2009, il beneficiario Cuccu Nicola ha trasmesso al Servizio Territoriale del Sulcis Iglesiente la relazione peritale di parte (redatta dal tecnico Dott. Piras Marco Antonio) nella quale la mancata riuscita dell'impianto di imboschimento veniva giustificata con la prolungata siccità delle annate 2005-2006, seguita da abbondanti precipitazioni che hanno determinato la moria delle piante in gran parte dell'area oggetto di imboschimento. Per tali motivi, la Ditta chiedeva di recedere dagli impegni assunti per causa di forza maggiore;

PREMESSO che con nota prot. n. 705 del 11/02/2010, il Servizio Territoriale del Sulcis Iglesiente ha comunicato alla Ditta l'avvio del procedimento di decadenza totale dal contributo concesso, con obbligo di restituzione dei premi percepiti aumentati dagli interessi legali maturati. Detto provvedimento veniva adottato ai sensi del punto 16.1 del bando, il quale prevede che: "*In caso di decadenza totale per taglio anticipato o per fallanze, essendo venuta meno la finalità del finanziamento, dovranno essere restituiti per le superfici dichiarate irregolari,*

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 1694

DEL 05/04/2012

tutti i premi ricevuti a partire da quelli per l'impianto". Alla Ditta veniva concesso un termine di 30 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione per presentare memorie, documenti ed opposizioni scritte;

PREMESSO che il preavviso di rigetto non è stato riscontrato dalla Ditta. Pertanto, con nota n. 2441 del 05/05/2010 è stato comunicato all'Interessato il provvedimento definitivo di decadenza totale del contributo concesso;

PREMESSO che il provvedimento è stato impugnato dalla Ditta con ricorso gerarchico pervenuto il 09/06/2010. Nel ricorso il Sig. Cuccu rappresenta le seguenti motivazioni a giustificazione del mancato mantenimento degli impegni assunti.

- a. in una relazione di un tecnico di parte, allegata al ricorso, si adduceva il tentativo del Sig. Cuccu di rispettare gli impegni assunti affidando inizialmente ad una ditta terza l'incarico di ripristinare le fallanze e di provvedere alla manutenzione dell'impianto (annata 2005);
- b. nella relazione si riproponevano le giustificazioni relative alle avverse condizioni atmosferiche delle annate 2005-2006, che avrebbero impedito la buona riuscita dell'imboschimento e indotto il Sig. Cuccu a non procedere a nuovo impianto nel 2007;
- c. problemi di carattere medico, riguardanti due appartenenti al suo nucleo familiare, dal 2003 in poi avrebbero richiesto la sua "*massiccia presenza*", impedendogli di rispettare il dettato dell'art. 72 del Reg. CE 796/2004 in ordine alla comunicazione delle cause di forza maggiore all'Ufficio istruttore;
- d. l'intempestiva presentazione della richiesta di recesso veniva ascritta anche a ritardi del progettista, incaricato dal Cuccu nel 2007 di "*predisporre, nel rispetto dei termini, una relazione avente valore*

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 1694

DEL 05/04/2012

probatorio che giustificasse il recesso dagli impegni assunti". La relazione è stata consegnata dal progettista solo il 09/12/2009;

- e. il Cuccu sosteneva che sarebbero false le firme, a lui ascritte, riportate sulla domanda di liquidazione dell'anticipazione e su quella di pagamento del contributo di pagamento per l'anno 2008;

CONSIDERATO che i problemi di carattere medico rappresentati dal Ricorrente, che non sono stati documentati dal Cuccu, non riguardano il medesimo, bensì componenti del suo nucleo familiare estranei alla conduzione dell'azienda. Pertanto, ai sensi del punto 16.4 del bando per l'ammissione ai finanziamenti in oggetto, le suddette problematiche non costituiscono "causa di forza maggiore o circostanze eccezionali" idonee a giustificare il mancato rispetto degli impegni assunti dal Cuccu;

CONSIDERATO che, ai sensi del citato Reg. 1257/99, il ritardo del progettista nella predisposizione della relazione non è contemplato fra la cause di forza maggiore riconosciute;

VISTO l'art. 72 del Reg. CE 796/2004, ai sensi del quale "*I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali (...), nonché la relativa documentazione, di valore probante a giudizio dell'autorità competente, devono essere notificati a quest'ultima per iscritto, entro 10 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui sia possibile procedervi.*";

RILEVATO che la richiesta del beneficiario di recedere dagli impegni assunti (nota del 18/12/2009) è pervenuta con notevole ritardo rispetto al verificarsi delle "*cause di forza maggiore e circostanze eccezionali*" addotte, nonché dopo la sottoposizione della Ditta a controllo a campione da parte di AGEA;

CONSIDERATO che gli eventi siccitosi richiamati dal Ricorrente, riconosciuti dal D.M. 5 Aprile 2006 e dal D.M. 5 Luglio 2007, si riferiscono alle colture foraggere. Pertanto i

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 1694

DEL 05/04/2012

suddetti decreti, riconosciuti dalla R.A.S. con Determinazioni della Direzione Generale dell'Assessorato dell'Agricoltura, non sono applicabili agli impianti di forestazione e non rilevano nel caso di specie;

VISTO il punto C del nulla osta n. 28 del 01/12/2003, ai sensi del quale alla Ditta è stata riconosciuta, per cinque anni decorrenti dopo quello dell'impianto, una somma annuale di € 540/ha "*destinata a coprire i costi di manutenzione delle superfici oggetto di imboscamento*";

CONSIDERATO che, come si evince dal verbale di controllo di Agea, i suddetti interventi manutentori non sono stati posti in essere dal Cuccu a decorrere dalla seconda annualità, pur in assenza di cause di forza maggiore giuridicamente rilevanti;

RILEVATO che l'annualità 2008 del contributo di mantenimento non è stata erogata a causa delle risultanze negative del controllo di Agea riferito all'anno 2007;

RILEVATO che l'anticipazione è stata regolarmente liquidata e incassata dal Beneficiario, senza che questi lamentasse la falsificazione della sua firma sulle relative richieste, addotta solo in sede di ricorso gerarchico;

RILEVATO che agli atti dell'Ufficio istruttore non risulta la restituzione di quanto il Ricorrente, a suo dire, avrebbe percepito in virtù di richieste di pagamento con sottoscrizione falsa;

RITENUTE per quanto sopra non congrue le motivazioni addotte nel ricorso;

VISTO il parere dell'Area di Coordinamento Affari Legali, Amministrativi e Personale, di cui alla nota prot. n. 2325 del 21/03/2012;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

Argea

Agenzia regionale
per il sostegno all'agricoltura



REGIONE
AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 1694

DEL 05/04/2012

- ART.1** di rigettare il ricorso gerarchico presentato dalla ditta Cuccu Nicola (CUAA: CCCNCL78C14B745M);
- ART. 2** di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Territoriale del Sulcis Iglesiente affinché la notifichi alla ditta interessata, che può proporre ricorso giurisdizionale al Giudice Ordinario nei termini di legge, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica medesima;
- ART. 3** di far pubblicare la presente Determinazione nell'Albo delle Pubblicazioni presso il Servizio Territoriale competente, nonché nella rete telematica interna e nel sito www.sardegnaagricoltura.it.

Il Direttore Generale

Marcello Giovanni Onorato